

Aggiornamento professionale continuo

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

Testo vigente dal 1 gennaio 2024
con modifiche vigenti a partire
dal 1 settembre 2025



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

Testo vigente dal 1 gennaio 2024, con modifiche vigenti a partire dal 1 settembre 2025

*Approvato dal CNAPPC nella seduta di Consiglio del 20 dicembre 2023,
e modificato dal CNAPPC nella seduta di consiglio del 25 giugno 2025*

- 3 _____ PREMESSE
- 3 _____ 1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO
- 3 _____ 2. DEFINIZIONI
- 4 _____ 3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA
- 4 _____ 4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE
- 5 _____ 5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CFP
- 5 _____ 5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n)
- 5 _____ 5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p)
sia in frontale che in modalità a distanza sincrona
- 5 _____ 5.3 - Master e formazione post laurea, specializzazioni
- 6 _____ 5.4 - Altre attività
- 6 _____ 5.5 - Dipendenti pubblici e privati
- 6 _____ 6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI
- 6 _____ 6.1 - Aspetti generali
- 7 _____ 6.2 - Eventi formativi organizzati dagli Ordini
- 7 _____ 6.3 - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli Albi e da altri soggetti
(soggetti terzi) da parte del CNAPPC
- 8 _____ 6.4 - Norme comuni
- 9 _____ 6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero
- 9 _____ 6.6 - Validazione attività formativa a posteriori
- 9 _____ 6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico
- 10 _____ 7. ESONERI
- 10 _____ 8. PROCEDURE DI VERIFICA E CONTROLLO
- 11 _____ 9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
- 11 _____ 9.1 - Curriculum individuale della formazione
- 11 _____ 10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA
- 11 _____ 11. ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

PREMESSE

Le presenti Linee Guida sono adottate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" in attuazione dell'art. 7 del 7 agosto 2012 n. 137.

L'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 prescrive che "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare".

Le presenti Linee Guida accolgono la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo, nella quale si evidenzia come lo sviluppo professionale continuo contribuisca alla sicurezza e all'efficacia delle prestazioni dei professionisti, agli sviluppi tecnici, scientifici, normativi ed etici e a incoraggiare i professionisti a partecipare all'apprendimento permanente relativo alla loro professione e procedere, tra le Istituzioni Europee, allo scambio delle migliori prassi nel settore.

1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:

- a. la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;
- b. la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);
- c. altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali;
- d. partecipazione a concorsi di progettazione nazionali e internazionali.

L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è incentivato sia dal CNAPPC sia dagli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell'Allegato 1:

- a. attività formative;
- b. autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali;
- c. corsi abilitanti;
- d. corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;
- e. credito formativo professionale;
- f. curriculum individuale della formazione;
- g. deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione;
- h. dottorato di ricerca;
- i. evento formativo autorizzato;
- l. formazione a distanza sincrona e asincrona;
- m. master universitario di I e II livello;
- n. percorso formativo convenzionato;
- o. requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;

- p. seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;
- q. soggetto proponente;
- r. soggetto/ente terzo;
- s. altre attività.

3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:

1. architettura;
2. gestione della professione;
3. deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione;
4. paesaggio;
5. conservazione;
6. pianificazione.

Per ogni attività formativa vengono, inoltre, indicate due ulteriori classificazioni che ne specificano i contenuti attraverso l'individuazione del servizio e della funzione dell'opera, secondo gli elenchi individuati sulla piattaforma nazionale che potranno essere periodicamente aggiornati.

4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il Credito Formativo Professionale (CFP), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell'etica e della legalità nella professione, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri.

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 20, dei quali 4 CFP su temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell'etica e della legalità nella professione, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.

L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa. La piattaforma predisposta dal CNAPPC è l'unico strumento di "interscambio" per la gestione dei dati inerenti alla formazione. È ammesso riportare eventuali crediti formativi "ordinari" maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 40 CFP. Gli eventuali crediti eccedenti in deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità della professione, verranno riportati al triennio successivo come CFP su temi della Deontologia, ma con un massimo di 8 CFP.

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione,, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'Albo e l'inizio dell'obbligo formativo. In caso di reiscrizione entro 5 anni il debito pregresso va saldato; ai professionisti reiscritti viene riconosciuto un esonero di 6 mesi solo se la reiscrizione avviene nel secondo semestre dell'anno solare. In caso di reiscrizione oltre 5 anni l'obbligo formativo va considerato per l'intero triennio senza esonero alcuno e senza riporto del debito pregresso. In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.

L'iscrizione all'Albo speciale, degli iscritti che esercitano la professione, comporta i medesimi adempimenti formativi delle presenti Linee Guida.

5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale, e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n)

Per tutti i corsi di formazione frontale e a distanza accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 30 ore, di n° 30 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che:

- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;
- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.

5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità a distanza sincrona

Per il riconoscimento dei CFP devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:

- a. la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);
- b. la durata dell'evento;
- c. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;
- d. le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;
- e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;
- f. il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.

In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 CFP se sia garantita almeno una delle condizioni sottoindicate:

1. sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;
2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento.

I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.

Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, esclusi quelli in modalità FAD sincrona, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.

5.2.1 - Formazione a distanza asincrona

Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di CFP previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2. e comunque con il limite massimo di 30 CFP. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.

5.2.2 - Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile

Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione Civile sono assimilabili a workshop con l'attribuzione di 2 CFP per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 CFP nel triennio. Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni Civili regionali-provinciali.

Gli Ordini possono riconoscere e accreditare CFP anche per attività svolte in assenza di protocolli d'intesa svolte, ma in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali.

5.3 - Master e formazione post-laurea, specializzazioni

Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3: 30 CFP (con esclusione dei crediti in deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione) per l'intero corso anche se diviso in moduli o annualità.

Nel caso che le sopra descritte attività non prevedano esame finale potranno essere riconosciuti 15 CFP ad avvenuta dimostrazione della frequenza annuale, previa verifica da parte dell'Ordine territoriale, anche in caso di corsi che prevedano più di una annualità.

5.4 - Altre attività

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d):

- a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;
- b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;
- c. articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP; articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale identificate da codici bibliografici (ISBN, ISSN, DOI): 2 CFP; per ogni monografia o altra pubblicazione di cui si risulta autori e identificate da codici bibliografici (ISBN): 4 CFP;
- d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;
- e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi), sempre per un limite totale di 15 CFP triennio;
- f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 6 CFP per ogni partecipazione - 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli Ordini territoriali;
- g. brevetti nell'ambito dell'architettura e del disegno industriale: 4 CFP per ogni riconoscimento;
- h. attività non definite nei precedenti punti, nel rispetto dei principi delle presenti Linee Guida, individuate dai singoli Ordini territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (massimo 10 CFP nel triennio);
- i. attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali previsti dell'art. 17.5 e 18.4 del DPR328/2001, 4 CFP per ogni attività svolta con un massimo di 12 CFP a triennio.

5.5 - Dipendenti pubblici e privati

Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, sarà possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti pubblici o privati, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico.

Ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali attribuendo i relativi CFP.

6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

6.1 - Aspetti generali

I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:

1. Il CNAPPC
2. Gli Ordini territoriali
3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1.

L'accREDITAMENTO degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica. L'unica attività svolta dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC è la richiesta di extra credito.

Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:

1. Attività formative di tipo frontale;
2. Attività formative a distanza (FAD) di tipo sincrono o asincrono.

Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti nella piattaforma telematica del CNAPPC. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei CFP assegnati.

La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:

- i dati dell'istanza;
- i dati del corso e il materiale didattico;
- i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.

Gli Ordini territoriali e i soggetti terzi conservano l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per dieci anni, coincidente con il termine ordinario della prescrizione ex art. 2946 Cod. Civ. e per le verifiche delle eventuali contestazioni. Rimane sempre fermo per l'Ordine territoriale l'obbligo di conservazione dei dati ex art. 10 comma 2 lett b) del D.Lgs 42/2004, essendo soggetto alla tutela degli obblighi di conservazione previste per gli enti pubblici. Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il preventivo riconoscimento dei relativi CFP da parte degli Ordini territoriali che, in questo caso, provvedono all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica e alla relativa attribuzione dei CFP.

6.2 - Eventi formativi organizzati dagli Ordini

È di competenza esclusiva del CNAPPC e degli Ordini territoriali l'organizzazione dell'offerta formativa in deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione, così come definite nell'Allegato 1.

6.2.1 - Gli Ordini territoriali, nel rispetto delle presenti Linee Guida, possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi formativi. Gli Ordini territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti. Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.

6.2.2 - Gli Ordini territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.

6.2.3 - Il CNAPPC accerta la conformità dell'offerta formativa dei soggetti terzi e degli Ordini territoriali (limitatamente a quanto previsto al punto 6.1) attraverso l'apposita Commissione prevista dall'art. 2 del Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento professionale. In caso di mancanza dei requisiti minimi, il CNAPPC avvierà subito una consultazione con i soggetti terzi e/o con l'Ordine territoriale per adeguare consensualmente il contenuto.

6.2.4 - Il conferimento di patrocini da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.

6.2.5 - Gli Ordini possono svolgere eventi al di fuori del territorio di competenza fermo restando il coordinamento e la compartecipazione dell'Ordine territorialmente competente.

6.3 - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli Albi e da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC

6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del DPR 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio nazionale da trasmettere al Ministro vigilante, relativamente alle caratteristiche del soggetto proponente, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.

6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'Allegato 3 e all'Allegato 4 per quanto riguarda la formazione FAD.

6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie, il Consiglio nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco pubblicato sulla piattaforma www.awn.it.

6.3.4 - Non possono essere accreditati soggetti terzi che, anche in contesti diversi dal settore della formazione continua, offrano direttamente, o indirettamente per il tramite di enti controllati o comunque collegati, beni o servizi di qualsiasi genere, ponendo in essere pratiche commerciali scorrette o ingannevoli, o anche omissioni ingannevoli, come definite dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del vigente codice del consumo¹.

6.3.5 - Non possono essere accreditati soggetti terzi che, anche in contesti diversi dal settore della formazione continua, ledano direttamente, o indirettamente per il tramite di enti controllati o comunque collegati, la reputazione e l'immagine della professione di architetto².

6.3.6 - L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese per attività istruttoria, valutate in base alla tabella allegata al Regolamento per le richieste di accreditamento effettuata da Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012 e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

6.3.7 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già autorizzate dal CNAPPC devono essere inserite nella piattaforma telematica da parte dei soggetti terzi, prima dello svolgimento degli stessi.

6.3.8 - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, secondo le proprie competenze, hanno la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.

6.3.9 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo anche su richiesta dell'Ordine territoriale.

6.3.10 - È fatto obbligo al soggetto terzo di informare preventivamente, con anticipo di almeno 30 gg. sulla data di svolgimento dell'evento formativo, l'Ordine sul cui territorio di competenza si svolgerà l'evento, in maniera da poterlo mettere in condizione di effettuare, se ritenuto opportuno, le eventuali verifiche di cui al punto precedente.

6.3.11 - È fatto obbligo ai soggetti terzi di inserire i crediti formativi maturati dagli iscritti sulla piattaforma informatica entro 60 giorni dallo svolgimento dell'evento.

6.3.12 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione che, a cura del partecipante, può essere compilato.

6.3.13 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente punto 6.3., si rinvia all'apposito Regolamento per le richieste di accreditamento effettuata da Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012. In caso di eventuale discordanza tra quanto previsto nel presente punto 6.3. e quanto contenuto nel predetto Regolamento, prevarranno le previsioni contenute in quest'ultimo".

6.4 - Norme comuni

6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali. Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata (replica istanza) sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento. La partecipazione alle repliche dell'evento formativo non dà diritto all'attribuzione di crediti formativi a coloro che hanno già acquisito i CFP per l'evento originario.

6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.

6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali possono essere aperti alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo i casi in cui specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici prevedano condizioni diverse.

1. *Comma introdotto con delibera assunta nella seduta del Consiglio nazionale del 25 giugno 2025.*

2. *Comma introdotto con delibera assunta nella seduta del Consiglio nazionale del 25 giugno 2025.*

6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero

È competenza dell'Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari.

A tal fine il professionista dovrà inviare all'Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza.

Su richiesta dell'Ordine territoriale la documentazione dovrà essere tradotta. L'Ordine territoriale provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell'operato degli Ordini territoriali ex art. 2, II comma lett. g) del Regolamento.

6.6 - Validazione attività formativa a posteriori

Non sarà possibile rilasciare CFP a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.7 delle presenti Linee Guida.

6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico

Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, entro il triennio in corso, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:

- corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;
- le attività di cui al punto 5.3 (master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea);
- le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), "f" (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione), "g" (brevetti nell'ambito dell'architettura e del disegno industriale), "i" (attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali);
- attività non definite nei precedenti punti, nel rispetto dei principi delle presenti Linee Guida, individuate dai singoli Ordini territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (massimo 10 CFP nel triennio). Le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.

L'elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi da parte dell'iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata.

L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l'istanza nella piattaforma nazionale.

Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all'attribuzione dei CFP.

L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale. Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento):

- attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti all'estero, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari);
- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, inerenti alle aree tematiche di cui al punto 3, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5.;
- corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali, ad esempio, Ministeri, Regioni, ENEA, CNR (inerenti alle aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC;
- corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo

accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente. In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.

7. ESONERI

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, per almeno un anno, non per frazioni di esso, non per tipologia di credito, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a. maternità, paternità, adozione, affidamento, esonerando l'iscritto dall'attività formativa per 24 mesi (pari a 32 più 8 CFP indipendentemente dalla scadenza del triennio) per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento), ivi compresi i crediti in materia di deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
- b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale;
- c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- non essere in possesso di Partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista sia di dipendente).

A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:

- coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza;
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).

L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporaneamente proporzionale rispetto alla durata del triennio, almeno per un anno e non per frazioni di esso (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche).

Le esenzioni, sempre in riferimento ai commi precedenti, sono possibili anche a trienni conclusi solo a seguito di Delibera consiliare, motivata nella sua eccezionalità, e nel periodo della verifica amministrativa.

Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere, tramite piattaforma informatica, al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.

L'obbligatorietà formativa cessa nel triennio del compimento del 70° anno di età. Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.

8. PROCEDURE DI VERIFICA E CONTROLLO

L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Entro 120 giorni dalla scadenza del triennio formativo, il Consiglio dell'Ordine esplica tutte le procedure per la verifica amministrativa degli adempimenti formativi dei propri iscritti attraverso il contraddittorio. Al termine dei 120 giorni previsti per la verifica, l'Ordine territoriale fornirà al Consiglio di Disciplina il report definitivo dell'attività formativa svolta dagli iscritti che risultano inadempienti.

L'iscritto sospeso, per qualsiasi motivo, è comunque obbligato ad adempiere all'obbligo formativo, e durante il periodo di sospensione può e deve svolgere attività formativa. Pertanto, qualsiasi tipo di sospensione, anche in termini temporali, per quanto sia una limitazione dell'attività professionale, non contempla una riduzione del numero complessivo dei crediti da maturare nel triennio, come previsto dall'art. 9 del "Codice Deontologico".

9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell'Ordine stesso.

- attestato di regolarità formativa (su modello predisposto dal CNAPPC);
- registrazione dell'attività formativa nell'Albo Unico;
- comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato CFP extra e in quali settori.

9.1 - Curriculum individuale della formazione

Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all'art. 2 comma 7 del Regolamento consultabile anche da terzi, secondo le modalità già previste.

È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi.

10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA

Le presenti Linee Guida, oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale. La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini territoriali e delle Consultazioni e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da minimo 5 membri (comunque in numero dispari) "esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini territoriali", istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento.

La Commissione rimane in carica un anno. Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio-piccola.

L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine territoriale di provenienza, viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.

11. ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA³

Le presenti Linee Guida sostituiscono le precedenti, sono immediatamente esecutive e valide fino a revoca e/o modifica, ed entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

1. Le previsioni di cui ai punti 6.3.4 e 6.3.5 delle presenti Linee Guida entrano in vigore il 1° settembre 2025. Entro il 30 giugno 2025, il Consiglio nazionale comunica ai soggetti terzi già autorizzati l'approvazione delle predette previsioni e la data della loro entrata in vigore⁴.
2. Ai fini della prima applicazione delle previsioni di cui ai punti 6.3.4 e 6.3.5 delle presenti Linee Guida, i soggetti terzi già autorizzati dal Consiglio nazionale debbono presentare al Consiglio, entro tre mesi dalla entrata in vigore delle predette previsioni, apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il pieno rispetto dei divieti contenuti nelle norme di cui sopra.
3. Il Consiglio nazionale può in sede di esame della dichiarazione, richiedere documenti e precisazioni, nonché convocare in audizione il legale rappresentante dell'ente, o suoi delegati. Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai punti 6.3.4 e 6.3.5 delle presenti Linee Guida comporta la revoca dell'autorizzazione.

3. La rubrica dell'articolo 20 è stata così riformulata con delibera assunta nella seduta del Consiglio nazionale del 25 giugno 2025; il testo previgente della rubrica era il seguente: "Disciplina transitoria".

4. I commi 2, 3, e 4 dell'art. 11 sono stati aggiunti con delibera assunta dal Consiglio nazionale nella seduta del 25 giugno 2025.